

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5241 del 23/12/2016
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC. RN09A0004/16RN01 COMUNE DI VERUCCHIO (RN) LOC. PONTE VERUCCHIO CONCESSIONARIO SERGIANI CLAUDIO USO DOMESTICO RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5388 del 23/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE **PROC. RN09A0004/16RN01**
COMUNE DI VERUCCHIO (RN) LOC. PONTE VERUCCHIO
CONCESSIONARIO **SERGIANI CLAUDIO**
USO DOMESTICO
RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- la deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015,
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/10/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo",
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato De Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini.

PRESO ATTO:

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 9089 del 19/06/2012 è stato concesso al Sig. Sergiani Claudio di derivare acqua pubblica superficiale, in località Ponte Verucchio del Comune di Verucchio (RN), nella quantità massima 2 l/sec. e di volume pari a mc/annui 692 per uso domestico, fino alla data del 31/12/2015 ai sensi dell' art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001, proc. RN09A0004;
- che in data 28/06/2016, il Sig. Sergiani Claudio ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta, protocollo n. PGRN.2016.4696 del 30/06/2016;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo:

- a) le opere di prelievo sono site in sponda destra al fiume Marecchia in loc. Ponte Verucchio del Comune di Verucchio al Fg. 20 antistante part. 47;
- b) il prelievo di acqua è operato tramite una pompa mobile da 0,70 Kw con portata di esercizio di 1,2 l/s;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- d) Il prelievo richiesto è ad uso domestico;
- e) la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 692;
- f) la portata massima prelevabile è pari a 2 l/s;
- g) la portata media prelevabile è pari a 1,2 l/s;

DATO ATTO che, ai sensi dell' art.27 comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, non sono stati acquisiti agli atti i pareri dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca e della Provincia di Rimini, in quanto trattasi di domanda di rinnovo senza varianti sostanziali e pertanto non condizionata a parere né soggetta a pubblicazione;

CONSIDERATO CHE:

- le opere mobili di derivazione sono collocate in aree di demanio idrico del fiume Marecchia e che è stato richiesto il rilascio del Nulla Osta Idraulico;
- la derivazione è ubicata all'interno dell' area SIC/ZPS denominata IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia" e pertanto l'istanza è stata sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza presso il Servizio Parchi e Risorse Forestali ai sensi della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

PRESO ATTO:

-della determinazione dirigenziale n. 2292 del 24/11/2016 del Servizio Area Romagna Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con cui si rilascia il Nulla Osta Idraulico per i soli fini idraulici fatti salvi i diritti di terzi all' intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

-la nota dell' Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità del 17/11/2016 prot. 1096 con la quale si comunica l'esito positivo della pre-Valutazione di incidenza in quanto l'intervento non incide in maniera significativa sul sito di importanza comunitaria denominato IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia" a condizione che siano applicate tassativamente le prescrizioni contenute nella nota dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca n. 357 in data 31

maggio 2012:

-la concessione dovrà essere sospesa con specifici provvedimenti a seguito di particolari situazioni di emergenza idrica ed al verificarsi di deflussi in alveo inferiori al prefissato valore del DMV (Deflusso Minimo Vitale);

VALUTATA ai sensi delle vigenti disposizioni regionali la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;

ACCERTATO che il Sig. Sergiani Claudio ha provveduto al versamento della somma di € 88,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, e DGR n. 65 del 02.02.2015 ed è in regola con il versamento dei canoni fino all' anno 2015 compreso;

DATO ATTO che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi fino al 2020 pari a € 56,10 sono stati versati in data 21/12/2016, salvo conguaglio, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

ACCERTATO che il Sig. Sergiani Claudio ha provveduto al versamento della somma di € 198,35 a titolo di integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 del 06.07.2012, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che i concessionari vengono ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

CONSIDERATO che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e succ. mod. e integr. all'uso "domestico";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di cinque anni dalla data di adozione della presente determinazione, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di rilasciare al sig. Sergiani Claudio, C.F. SRGCLD44B29L797N, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del fiume Marecchia in loc. Ponte Verucchio del Comune di Verucchio (RN), da destinarsi ad uso domestico mediante opera di presa mobile posizionata in prossimità del Fg. 20 antistante part. 47, **procedimento RN09A0004**;
2. di confermare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2, e media di l/s 1,2 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 692 circa nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione ;
3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del D.Lgs n.

152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;

4. di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato, fino alla data del 31.12.2020, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato;
5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. n. 2292 del 24/11/2016, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro dell'atto di concessione;
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
7. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2016 in € 8,10 ed i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi, dal 2017 fino al 202 in € 12, pari complessivamente a euro 56,10 versati in data 21/12/2016, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. Resta salvo il versamento di eventuale conguaglio dovuto all'aggiornamento ISTAT dei canoni suddetti. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. di fissare in € 198,35 l'importo ad integrazione del deposito cauzionale già costituita ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30/04/2015, versato in data 21/12/2016;
9. di assegnare il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
11. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente provvedimento;
12. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente.

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33;

Dott. Stefano Renato De Donato
Originale firmato digitalmente

ARPAE - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del fiume Marecchia in loc. Ponte Verucchio del Comune di Verucchio (RN), da destinarsi ad uso domestico, richiesta dal Signor Sergiani Claudio, C.F. SRGCLD44B29L797N (Prat. n. 51- fiume Marecchia - codice SISTEB: RN09A0004/16RN01).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione dal corso d'acqua, avverrà mediante opere mobili costituite da:

- una pompa mobile con potenza di KW 0,7;
- diametro del tubo mm. 25;
- portata di esercizio l/s 1,2;

Il prelievo è ubicato sulla sponda destra al fiume Marecchia in loc. Ponte Verucchio del Comune di Verucchio in prossimità del Fg. 20 antistante part. 47 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X=773497,94; Y= 875193,64. L' acqua derivata verrà destinata all'irrigazione di orto.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata pari a 2 lt/sec, e di volume pari a mc 692 annui stabiliti nel provvedimento di concessione.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario dovrà comunque garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a 0,541 mc/sec (DMV stabilito dal Piano di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005), individuata quale "deflusso minimo vitale", pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3

PRESCRIZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE E INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Il concessionario dovrà limitare la durata dei lavori ed utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area.

Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 2292/2016.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione
- numero della concessione
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare allo scrivente Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle

acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente.

Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.

I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.

Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni, il Concessionario dovrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto d'attraversamento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre

alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 29/12/2005 n. 4 è rilasciata fino al 31 dicembre 2020 fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

**ART. 7
RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo 60 giorni prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/10/2020.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

**ART. 8
OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.